

COMUNE DI SPRESIANO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

- Delibera C.C. n°25 del 06.06.1996: “Approvazione regolamento polizia mortuaria”
- Delibera C.C. n°62 del 30.09.1996: “Integrazione e variazione al regolamento di polizia mortuaria così come proposte dalla competente ULSS 9 di Treviso Dip. Di Prevenzione Servizio Medicina legale”
- Delibera C.C. n°93 del 30.12.1996: “Modifica e integrazione regolamento di polizia mortuaria: durata e modalità di concessione in vita del diritto di sepoltura in loculi”
- Delibera C.C. n°87 del 16.10.1997: “Modifica e integrazione regolamento di polizia mortuaria artt. 65 e 67”
- Delibera C.C. n° 47 del 03.09.1998: “Regolamento Polizia Mortuaria approvato con delibera C.C. n° 25 del 06.06.1996. Modifica”
- Delibera C.C. n° 15 del 06.04.2006: “Modifica articolo 28 del regolamento di Polizia Mortuaria a seguito stipula convenzione tra il Comune di Spresiano e quello di Villorba per la sepoltura dei residenti a Venturali di Villorba”
- **Delibera C.C. n° 43 del 29.11.2007: “Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 06.06.1996. Modifiche ed integrazioni”**
- **Delibera di C.C. n° 49 del 28.12.2007: “Modifica dell’art. 28 del Regolamento di Polizia Mortuaria”**

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Unità Sanitaria Locale.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della L. 8 giugno 1990 n. 142;
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 22,23,25 della L. 8 giugno 1990, n. 142 e le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone e alle cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Presso gli uffici comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - e) *l'elenco delle Cappelle gentilizie e Tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si sia iniziata la procedura di decadenza.*

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 5 – Deposito di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee compresi i familiari.

CAPO III – DEPOSIZIONE DELLE SALME NEL FERETRO – FERETRI

Art. 6 – Deposizione di salma nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, la salma può essere deposta nel feretro.

2. La salma prima di essere collocata nel feretro deve essere rivestita con abiti preferibilmente in fibre naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 7 – Contenuto del feretro

1. Ogni feretro non può contenere più di una salma. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell’atto del parto o in conseguenza immediata del parto.

Art. 8 – Feretri

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a 20 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli stessi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per la tumulazione , anche se temporanea, le salme devono essere chiuse in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm. Se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo, saldata a fuoco a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.
3. E’ consentita l’applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 9 – Chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Sul feretro da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all’atto del seppellimento, sarà collocata una targa metallica col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nella cassa, al fondo, prima della chiusura dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

CAPO IV – TRASPORTO DELLE SALME

Art. 10 – Trasporti funebri

1. Il trasporto delle salme al cimitero può essere svolto a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all’art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 11 – Norme generali per il trasporto (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L’incaricato del trasporto deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco *o dell’Ufficiale di Stato Civile*, la quale deve essere consegnata all’incaricato *presso il cimitero*.
3. Alla consegna del feretro, detto incaricato compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia, uno dei quali verrà consegnato al vettore, e l’altro depositato presso l’Ufficio di *Stato Civile*.
4. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto delle salme e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/90.

Art. 12 – Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane entro l’ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. Il trasporto di una salma in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Anche il trasporto delle ceneri in altro Comune è sottoposto a decreto di autorizzazione del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Art. 13. Modalità del trasporto – Soste

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
La sosta della salma in transito è consentita eventualmente, per motivate ragioni di opportunità, nel deposito di osservazione del Cimitero. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 14 – Orario dei trasporti (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Il Responsabile dell'Ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenuto conto delle esigenze di servizio, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
2. *Non sono ammesse sepolture nei giorni festivi e nei pomeriggi del sabato salvo espressa deroga del Responsabile per gravi e giustificati motivi.*

Art. 15 – Cortei funebri a piedi e in macchina

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 16 – Trasporto al deposito di osservazione

1. Le salme giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 17 – Malattie infusive – diffusive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestita, avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Responsabile del Servizio Medicina Legale o medico da lui delegato non lo vieti.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 12 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Servizio Medicina Legale o da medico da lui delegato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di salme da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20.

Art. 18 – Salma portatrice di radioattività

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che la salma è portatrice di radioattività, il Responsabile del Servizio Medicina Legale o medico da lui delegato dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della stessa siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19 – Trasporto fuori dal Comune – Accompagnamento

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con apposito carro chiuso ovvero dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento del corteo. Gli incaricati del servizio non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 20 – Trasporto da Comune a Comune o all'estero o dall'estero

1. Per il trasporto di salme da Comune a Comune, all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che richiedono oltre ventiquattro ore di viaggio, oppure quando il trasporto venga eseguito dopo quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano alle salme sottoposte a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21 – Casi particolari

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si applica la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 22 – Accertamento documentazione

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve di norma essere accompagnato direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti (autorizzazione al trasporto e il permesso di seppellimento) e delle caratteristiche del feretro, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dall'eventuale sigillo di ceralacca sul cofano.

Art. 23 – Percorso dei feretri

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 24 – salme destinate all'insegnamento e indagini scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da altri Comuni, delle salme destinate all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 25 – Trasporto di ossa, resti e ceneri

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

TITOLO II CAPO I - CIMITERI

Art. 26 – Elenco dei cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - Spresiano;
 - Lovadina;
 - Visnadello.

Art. 27 – Disposizioni generali – Vigilanza (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le disposizioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano *agli Uffici Comunali*.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, dei resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero *o comunque incaricato dal Comune*.
4. Competono al personale comunale le operazioni di sorveglianza e di controllo di cui al comma precedente; competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre n. 285.
5. Il Responsabile del Servizio Medicina Legale o medico da lui delegato controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 28 – Ammissione nel cimitero (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Nel cimitero, salvo richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Spresiano la propria residenza al momento della morte.
2. *Previa documentata richiesta, sono altresì ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone che:*
 - a) *abbiano trasferito la residenza da Spresiano in altro Comune presso istituti di assistenza o ricovero, mantenendola fino alla morte;*
 - b) *in quanto non autosufficienti, si siano trasferite in altro Comune presso l'abitazione di parenti o affini per motivi di assistenza e di cura;*
 - c) *abbiano preso i voti monastici e trasferito quindi la residenza presso istituti religiosi o altre idonee sedi per il compimento del proprio ufficio o ministero;*
 - d) *abbiano risieduto a Spresiano per più di trent'anni;* (comma così modificato con Delib. C.C. n.49 del 28.12.07)*
 - e) *indipendentemente dal luogo di nascita, abbiano risieduto a Spresiano e abbiano il coniuge in vita residente a Spresiano; oppure, in caso di assenza di coniuge o di coniuge legalmente separato, abbiano almeno un ascendente o un discendente in linea retta di 1° grado residente a Spresiano; oppure, unicamente in caso di assenza di questi, abbiano parenti in linea collaterale di 2° grado residenti a Spresiano;*
 - f) *indipendentemente dal luogo di nascita, abbiano risieduto a Spresiano e che il coniuge sia sepolto a Spresiano; oppure, in caso di assenza del coniuge o di coniuge separato, abbiano almeno un ascendente o un discendente in linea retta di 1° grado sepolto a Spresiano.*
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme (e i resti mortali e le ceneri) delle persone che, in vita, risultano essere state concessionarie nel cimitero *di tombe di famiglia e/o di cappelle gentilizie.*
4. E' riconosciuto il diritto di sepoltura, nel cimitero di Visnadello, delle salme e/o ceneri delle persone residenti a Venturali di Villorba di cui alla Convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 14 del 06.04.2006 per la durata di trent'anni dalla data di stipula della medesima, *ovvero dal 31.05.2006.*

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 29 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure ed opere riservate a sepolture private, individuali (loculi), familiari e per collettività (tombe di famiglia e cappelle private), ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1: 500 dei cimiteri di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 30 – Piano Regolatore Cimiteriale (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. *Gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, da aggiornarsi ogni cinque anni, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.*
2. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale *per i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti o per la costruzione di nuovi nel rispetto delle caratteristiche fissate al capo X del D.P.R. n. 285/1990.*
3. *I tre cimiteri del Comune di Spresiano sono attualmente dotati di:*
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) *aree* per la costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività (tombe di famiglia, *cappelle gentilizie*);
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) *ossarietti*;
 - e) ossario comune;
 - f) *campi di inumazione provenienti da estumulazioni o esumazioni comprese quelle provenienti da sepolture private secondo le modalità di cui al successivo art. 51;*
 - g) *campi bambini.*

4. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.S.L. Si applica l'art. 139 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n.267.
5. Nella elaborazione del piano il responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità comunale dell'ultimo decennio e anche di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, valutando i posti salma a sistema di inumazione e tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
6. Di norma ogni cinque anni il Comune revisiona il piano regolatore cimiteriale per valutare eventuali sopraggiunte necessità, con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.

CAPO III – INUMAZIONI

Art. 31 – Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 32 – Cippi (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Ogni fossa è contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno, *ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 285/1990.*
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto *unicamente qualora non sia diversamente individuabile l'identità del medesimo.*

Art. 33 – Profondità delle fosse

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri dei fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 33 /bis – Realizzazione di copritomba (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

L'area del copritomba deve essere di superficie complessiva non superiore a cm. 170 X 70 *e deve rispettare le linee e le quote dei copritomba preesistenti nel campo.*

La copertura della fossa può avvenire nel seguente modo:

- formazione di aiuola in terreno a copertura totale della fossa delimitata da un bordo di contenimento in materiale non deperibile;

- installazione, su richiesta dei privati e previa autorizzazione del Comune, di copritomba costituito da una lastra in marmo, cemento o pietra di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della tomba.

L'eventuale apposizione della cornice ad integrazione della lapide non potrà superare i cm. 7 da ambo le parti e dovrà essere posta a livello del terreno.

L'ingombro massimo delle sistemazioni dovrà avere le dimensioni di cm. 170 x 70.

E' consentito, altresì, il collocamento di croci, monumentini o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo, entro la misura massima di cm. 70 X h. 100, nonché la collocazione di portafiori di piccole dimensioni, porta foto e lampada votiva.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita, data di morte. E' data la possibilità ai parenti di aggiungere, nelle lapidi, alcune brevi frasi. Qualora risulti che le suddette frasi non siano degne del luogo, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere la rimozione delle stesse.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, vanno a carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Le lapidi, prima di essere collocate in opera, devono essere verificate dal personale addetto ai cimiteri, che è tenuto alla verifica della conformità delle stesse a quanto prescritto.

Art. 33/Ter – Iscrizione sul sigillo sepolcrale del defunto (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. L'area della lapide, compresa all'interno delle **quattro** borchie, è suddivisa in quattro parti destinate al vaso porta fiori, al porta foto, alla scritta *ed eventuali targhette e pergamene* e alla lampada votiva, secondo le modalità di seguito specificate *e come da schema allegato (A)*:
 - a) l'area per il vaso portafiori è collocata in basso a destra della lapide ed ha la misura di 25 x 25 cm. Il vaso da collocare all'interno dell'area può avere le dimensioni massime di 25 x 25 cm. e una sporgenza di 12 cm;
 - b) l'area per il portafoto è collocata in alto a sinistra e misura cm. **35** x h 15; il portafoto da collocare all'interno può avere la misura massima di cm. 15 x 15 *e in ogni caso non deve oltrepassare la mezzera della lapide*;
 - c) l'area per la lampada votiva è collocata in basso a sinistra del loculo e misura cm. 30 x h 20; la lampada da collocare all'interno dell'area può avere le dimensioni massime di cm. 15 x h. 20 e spessore cm. 10.
Le aree di cui alle lettere a), b) e c) possono intendersi all'interno della rispettiva borchia o dalla linea esterna della stessa.
 - d) l'area per la scritta è collocata *nella superficie residuale*. La scrittura del cognome, nome, data di nascita e data di morte, *ovvero i dati identificativi dei defunti, non deve essere occultata da fiori o quant'altro. E' ammessa altresì la scritta di altre piccole frasi su autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Mortuaria. L'autorizzazione non verrà rilasciata qualora le stesse non siano degne del luogo. La scrittura di frasi in mancanza di autorizzazione può determinare la rimozione delle stesse a cura dell'Amministrazione Comunale.* I vasi, i portafoto e le lampade devono essere saldamente fissati alla lapide.
I caratteri delle scritte devono essere fissati su appositi fori predisposti.
Le borchie devono essere quattro e non possono per alcun motivo essere rimosse né coperte. Nel caso di borchie a fissaggio esterno, nella lapide dovrà essere garantita una fascia di rispetto, dal bordo esterno della stessa, di almeno 3 cm nel lato sottostante e di almeno 8 cm negli altri tre lati.
L'eventuale stuccatura e levigatura delle lapidi deve mantenere il grado di finitura iniziale della stessa; è assolutamente vietato bordare la lapide stessa con profili *o incisioni* o montare oggetti diversi da quelli indicati.
Le lapidi, prima di essere collocate in opera, devono essere verificate dal personale addetto ai Cimiteri, che è tenuto alla verifica della conformità delle stesse a quanto prescritto.
E' vietata la posa di oggetti nella fascia di delimitazione fra un loculo e l'altro.
2. Per gli *ossarietti* si osservano in via generale le disposizioni delle lapidi *di* loculi come disposto dal comma 1 del presente articolo.
3. *E' fatto divieto di prelevare il marmo senza la presenza dell'addetto e senza l'autorizzazione relativa di cui all'art. 42 in osservanza del presente articolo.*

Art. 34 – Materiali non consentiti per le casse

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione di tagli sulla cassa metallica di opportune dimensioni

Art. 35 – Separazione delle fosse

Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno ed essere sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 36 – Modalità di sepoltura

1. Nel calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo 33.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Art. 37 – Ornamenti delle fosse (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Sulle fosse nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, nel rispetto delle fosse vicine *e delle misure (lunghezza, larghezza e distanza) di cui al precedente art. 33, comma 2. In particolare, gli ornamenti e la vegetazione non possono superare le misure di cui al precitato articolo, né invadere i vialetti comuni. Sarà cura del custode far rispettare tali limiti anche rimuovendo gli ornamenti in eccedenza, previa diffida.*

CAPO IV – TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)

Art. 38 – Oggetto (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) *tombe di famiglia costruite dal Comune;*

- c) tombe o loculi individuali;
- d) *ossarietti* per la raccolta di resti mortali individuali *e/o di ceneri*.

Art. 39 – Duplice cassa

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo 38 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 25.

Art. 40 – Concessioni – rinvio (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
2. I canoni di concessione sono fissati con deliberazione del Consiglio Comunale. Compete altresì al Consiglio Comunale la modifica della struttura dei canoni di concessione, gli aumenti percentuali che non alterino la struttura tariffaria dei canoni di concessione sono di competenza della Giunta Municipale.
3. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, *ossarietti* o loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 41 – Posti a tumulo (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. I loculi possono contenere un solo feretro, salvo quanto disposto dal successivo comma 2.
2. *Su richiesta del concessionario del loculo è consentita la tumulazione, all'interno del medesimo loculo od ossarietto, di più cassetine di resti o urne cinerarie, in base alla capienza del medesimo e secondo la valutazione del custode.*
3. I loculi possono essere a più vani sovrapposti e devono avere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro.

Art. 42 – Lampade votive, decorazioni, iscrizioni (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, *anche se solo a ricordo*, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto *l'autorizzazione* del Comune. Gli oggetti non devono sporgere dalle lapidi oltre i **12** centimetri.
2. Per consentire un migliore accesso ai loculi individuali delle file superiori, resta vietato posare ai piedi degli stessi qualsiasi oggetto (vasi di fiori, dediche, ecc.)
3. In deroga al divieto di cui al comma precedente, è concesso porre ornamenti cimiteriali ai piedi dei loculi durante il periodo della Commemorazioni dei defunti, del 20 ottobre al 10 novembre. E' parimenti derogato il divieto di posa sopraddetto per il tempo di 45 giorni dalla data di tumulazione di una salma, per la posa in opera degli oggetti ornamentali; dopo tale periodo verranno asportati dal personale incaricato se non vi provvedono i familiari.

Art. 43 – Tumulazione provvisoria (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. A richiesta delle famiglie dei defunti che abbiano titolo alla sepoltura, per mancanza di manufatti *comunali* o per temporanei lavori di ristrutturazione in una sepoltura privata, il feretro è provvisoriamente deposto in tomba di famiglia o cappella gentilizia, *o loculo già concesso*, con il consenso scritto del concessionario, *previa autorizzazione del Responsabile. In tal caso, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, il richiedente dovrà corrispondere al Comune, al momento della tumulazione provvisoria, il corrispettivo per la tumulazione definitiva e i relativi diritti in misura doppia.*
2. Dietro richiesta scritta degli interessati, il Sindaco può autorizzare il deposito provvisorio in tomba o chiesetta privata con il consenso scritto del concessionario, di chi non ha diritto alla sepoltura ai sensi dell'art. 28, per mancanza di manufatti nel cimitero di competenza (luogo della morte o della residenza al momento del decesso) quando vi sia impegno sottoscritto a norma *del DPR n. 445/2000* di trasferirlo non appena i posti tumulo si rendono disponibili e comunque entro 3 anni. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il *Responsabile*, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune nel cimitero di spettanza (luogo della morte o della residenza al momento del decesso). *In questo caso, prima della sepoltura provvisoria, il richiedente dovrà versare una cauzione provvisoria pari al doppio dell'importo della concessione.*

CAPO V – ESECUZIONE DI OPERE CIMITERIALI

Art. 44 – Esecuzione di opere nei cimiteri (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Nessuna opera, di qualunque entità, anche minima, può essere intrapresa nel cimitero senza l'autorizzazione scritta dal *Responsabile* e non deve essere eseguita oltre i limiti indicati in tale autorizzazione.

2. E' tassativamente vietato alle imprese e ai familiari di svolgere qualsiasi lavoro di posa in opera di marmi, asporto lapidi e sigilli in marmo e altri lavori nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre, periodo di maggiore afflusso di visitatori nei cimiteri. I lavori precedentemente iniziati e non conclusi dovranno essere sospesi a cura dei familiari e delle imprese, che dovranno adottare tutte le cautele necessarie ad evitare danni o disagi ai visitatori.
3. Le opere poste in opera senza autorizzazione o ad essa non conformi possono in ogni tempo essere rimosse o distrutte. Sono operanti anche le successive disposizioni di cui agli articoli 92 e 93 del presente regolamento.

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 45 – Periodo (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non sono permesse le esumazioni straordinarie e le estumulazioni dei feretri nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, salvi i casi di estumulazione per traslazione.
2. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e **almeno 30** per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del **Responsabile**.

Art. 46 – Esumazioni (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento.
3. Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dal **Responsabile** per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 47 – Esumazioni ordinarie (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal **Responsabile** seguendo, in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle che si eseguono successivamente alla rinumazione per mancata mineralizzazione dopo il 1° decennio.
2. E' compito dell'incaricato del servizio di Polizia Mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione, eventualmente coadiuvato dal Responsabile del Servizio Medicina Legale o medico da lui delegato.

Art. 48 – Operazioni massive di esumazioni (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. E' compito del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria prevedere e registrare le operazioni di esumazione.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con **determinazione del Responsabile** di servizio da affiggersi all'Albo Pretorio e nelle bacheche dei cimiteri, con **preavviso di almeno 15 giorni**.

Art. 49 – Rinvenimento di ossa e altri oggetti (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte **in cassetine di zinco** e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. **Anche** in tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 25.
3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 50 – Esumazioni straordinarie (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Le esumazioni straordinarie per le salme trasportate in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal **Responsabile**. Devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio Medicina Legale o medico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di Polizia Mortuaria.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle

autopsie a cura dell'incaricato del servizio sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità e dall'Autorità Sanitaria.

Art. 51 – Estumulazioni (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione, *salvo rinnovo*, e sono regolate dal **Responsabile**.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, quando la mineralizzazione non sia avvenuta in modo completo, saranno inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.
3. *L'inumazione dei feretri estumulati da sepolture private saranno inumati solo previa autorizzazione del Responsabile valutata la disponibilità di spazi all'interno del cimitero.*

Art. 52 – Estumulazione straordinaria (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi periodo dell'anno le estumulazioni dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Servizio Medicina Legale o medico da lui delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Responsabile del Servizio Medicina Legale o medico da lui delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro.
3. Se l'estumulazione viene autorizzata dal **Responsabile**, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Responsabile del Servizio Medicina Legale o medico da lui delegato.
4. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale che dovrà rimanere agli atti.

Art. 52/bis – Traslazione salma e cambio di stato (Aggiunto con Delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. *Non è consentito il cambio di stato di sepolture (ad esempio da terra a loculo e/o viceversa), salvo quanto indicato al comma 2 e salvo i casi in cui la salma sia da destinarsi ad altro cimitero fuori dal Comune o a sepoltura privata.*
2. *L'unico cambio di stato ammesso è a favore della cremazione.*
3. *Non è altresì ammessa la traslazione della salma da un loculo o fossa precedentemente assegnati ad altri all'interno del medesimo cimitero, salvo che tale traslazione non dipenda da esigenze dell'Amministrazione.*

Art. 55 – Diritti (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal **Responsabile** per conto ed interesse dei privati, è dovuto il pagamento della relativa tariffa. La struttura di tale tariffa è demandata alla competenza del Consiglio Comunale. Gli eventuali aumenti non comportanti modifiche della struttura tariffaria sono di competenza della Giunta Comunale.

CAPO VII – CREMAZIONE

Art. 56 – Crematorio (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 57 – Autorizzazione alla cremazione (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. *Le disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri, ai sensi della Legge 30 marzo 2001, n.130, sono le seguenti:*
 - a) *L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato di carta libera del medico necroscopo dal quale risulti essere escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.*
 - b) *L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:*
 - 1) *la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;*
 - 2) *l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione*

all'associazione. L'iscrizione all'associazione di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

- 3) *in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto;*
- 4) *la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;*
- c) *fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa del defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;*
- d) *il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;*
- e) *l'ufficiale di stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) numero 3) o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune, di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;*
- f) *obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;*
- g) *predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.*

Art. 58 – Urne cinerarie (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere e deve portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Le urne cinerarie, di misure non superiori rispettivamente a m. 0.25, m. 0.25, m. 0.45, devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in **un ossarietto** o in sepoltura privata **o in loculi in aggiunta al feretro** secondo le previsioni del precedente art. 41, **ovvero in ossario comune fintantoché non si disponga di un cinerario comune.**
3. **In alternativa a quanto disposto al comma precedente, l'urna può essere consegnata ai familiari per l'affidamento a domicilio, ai sensi della L. n.130/2001 su presentazione di apposita istanza del familiare individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), punto 3) della Legge n. 130/2001 recante:**
 - a) **generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà affidata l'urna;**
 - b) **indicazione del domicilio presso il quale verrà conservata la stessa;**
 - c) **la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;**
 - d) **la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla e l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale sulla variazione della residenza entro il termine massimo di 30 gg dalla data della stessa;**
4. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo **81 del D.P.R. n. 285/1990**, deve risultare da apposito verbale **redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere consegnato al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo all'Ufficiale di Stato Civile.**
5. **Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto apposito registro dell'affidamento delle ceneri a domicilio con l'indicazione di tutti i dati identificativi del defunto e dell'affidatario, nonché tutte le eventuali comunicazioni di variazioni del luogo di conservazione dell'urna.**
6. **La consegna dell'urna avviene nell'Ufficio di Polizia Mortuaria da parte dell'agenzia incaricata, che ha avuto in consegna l'urna dall'impianto di cremazione, e del familiare affidatario che controfirmerà il verbale di cui al comma 4. L'incaricato del servizio è tenuto a verificare i presupposti per l'affidamento ai sensi del citato art. 3, comma 1, lettera c) della L. n. 130/2001, quali l'obbligo di sigillo della stessa, l'apposizione dei dati anagrafici del defunto e la previsione che il luogo di conservazione sia garantito da ogni profanazione o sottrazione.**
7. **L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenesse opportuno, può effettuare periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dall'affidatario, Qualora venissero meno le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata al Comune per la conservazione in cimitero.**

Art. 59 – Trasporto di urne cinerarie

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 12 e 21, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 60 – Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parate del Responsabile di medicina Legale o medico da lui delegato, della scheda di morte.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile del Servizio Medicina Legale o medico da lui delegato ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 61 – Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Direttore sanitario o medico da lui delegato, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la sua morte sia dovuta a reato.
- 3) Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Responsabile del Servizio Medicina Legale o medico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 62 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

- 1) L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica e medica degli operatori a mente del Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 art. 6, capo VII.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I – SEPOLTURE PRIVATE, RELATIVE CONCESSIONI E LORO MANUTENZIONE

Art. 63 – Sepolture private (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (tombe di famiglia, o cappelle private).
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano principalmente le sepolture individuali (loculi, *ed ossarietti* per urne cinerarie), ma possono anche riguardare sepolture per famiglie e collettività se il Comune concede in uso il manufatto precostruito o rinnova concessioni scadute.
4. *Mentre le Tombe di Famiglia interrate o a "bilocoli"(settore H seminterrato nel cimitero di Spresiano) rientrano nella fattispecie di cui al comma 3 del presente articolo, si precisa che le Cappelle Gentilizie sono costruzioni realizzate a spese e cura dei privati su area demaniale che può essere soggetta a scadenza.*

Art. 64 – Concessione e diritto d'uso nelle sepolture (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. La concessione è rilasciata a seguito di istanza scritta, previo pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali.
3. Il diritto d'uso di sepolture private *e di loculi ed ossarietti* è riservato alle persone indicate all'articolo 67 comma 3 e all'articolo 68 commi 2 e 3 e non può essere oggetto di cessione tra privati.

Art. 65 – Atto di concessione (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. *Previo apposita richiesta, la concessione del manufatto viene rilasciata tramite atto concessorio del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;*
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve contenere le clausole, le condizioni e le norme che ne

regolano l'esercizio e in particolare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, (e il numero dei posti salma realizzati per i manufatti costruiti dal Comune);
- b) la durata *della concessione e la possibilità e durata dell'eventuale rinnovo*;
- c) *il concessionario di loculi e/o ossarietti dovrà essere una sola persona* o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro – tempore;
- d) *per le tombe di famiglia o cappelle private, dovranno essere indicati i nominativi degli aventi diritto di sepoltura viventi o defunti e, in subordine, i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari eventuali futuri*;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 66 – Durata delle concessioni (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato:

- a) 99 anni per le aree destinate alla costruzione di sepolture per famiglie e collettività nonché per le tombe ed i sepolcri privati ridati in uso o costruiti direttamente dal Comune;
- b) *30 anni per gli ossarietti soggetti a tumulazione di ceneri e/o resti mortali*;
- c) *30 anni per i loculi soggetti a tumulazione a seguito decesso*;
- d) 15 anni per i loculi *od ossarietti* concessi a favore di quel richiedente di età superiore ai 70 anni *residente e* che sia coniuge superstite del defunto.

2. *Tutte le concessioni di cui alle lettere precedenti sono soggette al pagamento della tariffa comunale.*

3. Il Comune può consentire il rinnovo, per una sola volta, *di ulteriori 10 anni e* previo pagamento del canone di concessione di cui all'apposita tariffa, *esclusivamente per i loculi ed ossarietti concessi per la prima sepoltura (a seguito decesso) e per le concessioni anticipate a persone viventi.*

4. *La data di decorrenza delle concessioni ha inizio dalla data di tumulazione di ceneri o salme, ovvero dalla data del pagamento della tariffa prevista in caso di tumulazione di resti mortali. Per le altre concessioni di cui al punto a), se non espressamente indicata, vale la data di stipula dell'atto di concessione.*

Art. 67 – Loculi (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. La sepoltura privata individuale in loculo può concedersi solo in presenza di salme da tumulare.

2. La concessione di *ossarietti* avviene in presenza di resti o ceneri.

3. La concessione in uso dei loculi è limitata alla persona in favore della quale venne *rilasciata* la concessione e non può essere trasferita a terzi, ma solamente resa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento, *salvo quanto previsto al successivo art. 76.*

4. *La concessione può essere effettuata in deroga al comma 1 a favore di quel richiedente residente di età superiore ai 70 anni che sia coniuge superstite del defunto o a favore del residente ultrasettantenne che dimostri di non avere civilmente obbligati in vita. Viene equiparato al coniuge superstite il settantenne che abbia avuto con il defunto il seguente rapporto:*

- a) *convivenza per più di 30 anni*;
- b) *convivenza di almeno 10 anni per motivi di cura ed assistenza.*

5. *Le concessioni di cui al comma 4 non possono essere rilasciate se il numero di loculi disponibili è inferiore a 25.*

Art. 67 bis – Modalità di concessione in vita del diritto di sepoltura in loculo (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Il costo della concessione in vita del diritto di sepoltura in loculo è pari al 70% di quello vigente alla domanda di concessione, *fatto salvo il residente ultrasettantenne privo di civilmente obbligati di cui al precedente art. 67, comma 4, il cui costo di concessione è pari al 100% diritti inclusi.* La concessione deve risultare da atto scritto da stipularsi a spese del concessionario, previo pagamento del relativo costo. La concessione è rinnovabile una sola volta a pagamento.

2. Se la morte del concessionario si verifica nel corso della durata della concessione anticipata, la nuova concessione si estende, *mediante rilascio di nuovo atto concessorio e* previo pagamento della differenza fra la somma versata al momento della concessione e il costo della stessa vigente al momento del decesso.

3. La concessione *anticipata* di loculi a viventi decorre dalla data della concessione.

Art. 67/ter – Modalità di attribuzione dei loculi ed ossarietti. (Aggiunto con Delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. *I loculi e gli ossarietti e le tombe di famiglia, realizzati ed agibili dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, verranno attribuiti senza soluzione di continuità da sinistra a destra e dal basso all'alto e viceversa,*

secondo l'ordine riportato nell'esempio:

prima colonna : A – B – C – D – (E) – (F) – (G)

seconda colonna: (G) – (F) – (E) – D – C – B – A

terza colonna: A – B – C – D – (E) – (F) – (G)

e così via fino ad arrivare all'ultima colonna di destra.

2. *L'attribuzione avverrà quindi automaticamente da parte dell'ufficio seguendo l'ordine cronologico delle richieste risultante dal protocollo comunale.*
3. *Per quanto riguarda i manufatti realizzati e collaudati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli stessi verranno attribuiti prima di quelli realizzati dopo tale data. In tal caso l'attribuzione avverrà come segue:
- secondo l'ordine alfabetico dei settori e, all'interno di ciascun settore, da sinistra a destra e dal basso all'alto come nell'esempio di cui al comma 1.
Qualora si liberassero loculi realizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e fosse già in corso l'attribuzione di quelli realizzati successivamente all'entrata in vigore del medesimo, questi verranno assegnati solo dopo aver terminato l'assegnazione di quelli realizzati successivamente a tale data.*
4. *In caso di rilascio di concessione ai sensi dell'art. 67, comma 4, è consentita l'assegnazione del loculo/ossario di seguito a quella del deceduto. Le successive attribuzioni continueranno il consueto ordine indicato al comma 1.*

Art. 68 – Tombe di famiglia o sepolcri per collettività (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone indicate nominativamente nell'atto di concessione, per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia ovvero ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.
2. Nel caso di cui al precedente comma, lett. a), il diritto d'uso delle sepolture è riservato alle persone indicate nell'atto di concessione fino a completamento del sepolcro.
3. *Anche* nel caso di cui alla lettera b) del primo comma il diritto d'uso della sepoltura è riservato al concessionario ed alla sua famiglia, da intendersi *così* composta:
 - concessionario;
 - ascendenti e discendenti in linea diretta di qualunque grado;
 - coniuge del concessionario e coniugi dei discendenti;
 - fratelli e sorelle del concessionario.
4. Può altresì essere esteso ad affini, collaterali, *conviventi e/o benemerenti, comunque tutti* risultanti dallo Stato di Famiglia, *su richiesta del concessionario*, da presentarsi al servizio di Polizia Mortuaria che, accertati i presupposti, darà il nulla osta.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo uso della sepoltura, diritto non trasferibile o cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e costituisce titolo per la dichiarazione di decadenza.

Art. 69 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Art. 70 – Concessioni di aree

1. Le concessioni di aree per la costruzione di sepolture private (tombe di famiglia/edicole funerarie/cappelle private) vengono rilasciate ai residenti che ne facciano espressa istanza in base alle specifiche destinazioni risultanti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30 e secondo l'ordine progressivo delle aree medesime.
2. Il Sindaco autorizza la prenotazione dell'area su parere del competente Ufficio secondo l'ordine determinato dalla data di presentazione al protocollo della domanda.
3. Il richiedente entro 3 mesi dalla comunicazione della autorizzazione alla prenotazione presenta al Comune il progetto della sepoltura privata per il parere del competente servizio dell'U.L.S.S e della Commissione Edilizia Comunale.
4. La Giunta Comunale, acquisiti i pareri di cui al precedente articolo, delibera la concessione dell'area e l'approvazione del progetto.
5. Il richiedente provvede al versamento del canone entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione della deliberazione della Giunta Comunale di cui al precedente capoverso dopo di che si rilascia la concessione di cui all'art. 65 ultimo comma e la concessione edilizia a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il mancato pagamento nei termini comporta la perdita della assegnazione dell'area.
6. L'esecuzione della costruzione deve avvenire in 24 mesi dalla data della concessione dell'area, a pena di revoca.

7. Il Sindaco può concedere proroga alla ultimazione dei lavori per non più di 6 mesi su istanza dell'interessato sempre che sia motivata con ragioni di forza maggiore.
8. L'uso della tomba potrà avvenire previo accertamento da parte del responsabile del competente servizio dell'U.L.S.S relativo alla rispondenza della costruzione alle norme igieniche stabilite in proposito e rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico.
9. Le operazioni indicate al precedente comma possono avvenire contestualmente.
10. Degli atti indicati ai precedenti commi viene data comunicazione all'Ufficio Polizia Mortuaria.

Art. 71 – Costruzione dell'opera

1. Nell'atto di approvazione del progetto di costruzione di tombe di famiglia, edicole funerarie, cappelle private di cui all'art. 70, comma 4[^], viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Il numero delle tumulazioni nelle nicchie o loculi della sepoltura privata è comunque legato alla disponibilità del sepolcro tenuto conto dello stato del manufatto e delle norme vigenti.
2. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
3. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
4. Qualsiasi intervento anche di ordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal sindaco a norma dell'art. 44 del presente regolamento.

Art. 72 – Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o ai terzi.

Art. 73 – Aggiornamento della concessione (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. In caso di decesso *del titolare di concessione rilasciata, ad esclusione delle concessioni di tombe di famiglia e cappelle gentilizie, gli eredi aventi causa o chiunque abbia interesse*, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. *In caso di aggiornamento di concessione di sepolture private, il nuovo concessionario dovrà indicare i nominativi degli aventi diritto alla sepoltura una volta esaurito l'elenco del precedente concessionario o, comunque, tenendo conto dei diritti acquisiti dei nominati dal primo concessionario, ai sensi della lettera d), comma 1 del precedente art. 65.*
3. L'aggiornamento della intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 70, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di più nominativi scegliendolo secondo criteri di opportunità ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato.
4. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento della intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza di cui all'art. 77 del presente regolamento.
5. Nel caso di famiglia estinta, quando cioè non vi siano persone aventi titolo per assumere la qualità di concessionario di cui all'art. 68, decorsi 30 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
6. *Per le sepolture private in loculi perpetui, in caso di irreperibilità del concessionario, viene apposto un cartello/avviso presso la sepoltura contestualmente all'albo pretorio comunale. Decorsi tre mesi dall'affissione dell'avviso o dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, verrà redatta una concessione "in sanatoria" che individua quale concessionario il Comune.*

Art. 74 – Aggiornamento dell'oggetto della concessione (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Se per mancanza di manufatti nel cimitero di spettanza, l'avente diritto alla tumulazione in loculo viene tumulato in loculo di altro cimitero comunale, la concessione stipulata originariamente rimane valida per 30 anni dalla prima tumulazione, anche se successivamente la salma viene tralata nel cimitero di spettanza. Il nuovo loculo si intende scambiato con quello precedente, salvo conguaglio del canone ove il posto tumulo non sia del medesimo tipo di quello ove era stata deposta la salma. E' necessario che, contestualmente alla richiesta del trasferimento della salma, venga richiesto dal concessionario o dagli aventi causa l'aggiornamento della concessione relativamente all'oggetto della stessa, effettuato dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per l'aggiornamento della concessione è dovuto il corrispettivo fissato. Le spese per il trasferimento della salma sono a carico del richiedente, ad esclusione delle spese di trasporto e di quelle relative al servizio di estumulazione e ritumulazione.

Art. 75 – Rinuncia su loculi concessi a tempo determinato (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata da salma. In tal caso spetterà al concessionario rinunciante il rimborso stabilito mediante delibera di Giunta Comunale.

Art. 76 – Rinuncia su loculi concessi perpetuamente (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune e concessi in perpetuità a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri, resti.
2. *I loculi individuali dati in concessione a tempo determinato o a perpetuità, per la tumulazione di una sola salma, possono essere riutilizzati dal titolare della concessione solo per una sola volta ed in presenza di salma di congiunti legati da vincolo di coniugio, di parentela fino al IV grado o di affinità fino al II, con la rinuncia della concessione originaria e l'assegnazione gratuita di una nuova concessione a termine. La rinuncia non comporta rimborso.*
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 77 – Decadenza (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi :
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salme, ceneri o resti per i quali era stata chiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di speculazione o lucro e in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati e con le dovute modalità, per inosservanza delle prescrizioni degli artt. 70, 71 e 72;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono, per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione di cui all'art. 69 e gli obblighi di aggiornamento di cui all'art. 73;
 - e) quando vi sia grave inadempienza a ogni obbligo previsto dall'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità *si applicherà il successivo articolo 77 bis.*
3. La dichiarazione di decadenza compete *al Responsabile* in base a relazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Art. 77/ bis – Decadenza per incuria (Aggiunto con Delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. *Nel caso di irreperibilità del concessionario di sepolture a tempo determinato, alla scadenza della concessione delle stesse viene apposto un cartello/avviso presso la sepoltura contestualmente all'albo pretorio comunale. Decorsi tre mesi dall'affissione dell'avviso o dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, ove non ricorrano circostanze tali da giustificarsi il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza con atto del Responsabile, da notificarsi nelle forme di legge.*
2. *Pronunciata la decadenza dei menzionati vincoli, si procede alla esumazione o estumulazione necessaria, con l'osservanza delle norme relative. I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune ed il feretro verrà distrutto. Le salme estumulate, qualora non risultino completamente mineralizzate, saranno inumate previa perforazione del feretro metallico, in un campo apposito. Trascorso il periodo regolarmente, le ossa verranno trasferite nell'ossario comune.*

Art. 78 – Decadenza – comportamenti successivi (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Pronunciata la scadenza della concessione, il *Responsabile* se lo riterrà potrà disporre la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo, ossario, cinerario comuni.
2. Dopodichè il *Responsabile* disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda del loro stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 79 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 80 – Responsabili e incaricati del servizio

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento, il servizio di Polizia Mortuaria è assicurato da un responsabile del servizio e dai suoi incaricati.

Art. 81 – Compiti del responsabile del servizio (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) cura l'aggiornamento dell'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni tali da configurare il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto e punito dall'art. 410 del Codice Penale;
 - d) *redige e sottoscrive le concessioni cimiteriali e cura la formalizzazione delle pratiche inerenti le sepolture.*

Art. 82 – Compiti degli incaricati del servizio (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. L'incaricato del servizio:
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco *o dall'Ufficiale di Stato Civile* all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza dei lavori cimiteriali;
 - d) accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigila perché non si commettano danni, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - g) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile.

Art. 83 – Compiti in collaborazione

- 1) L'incaricato del servizio, in collaborazione con il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, verifica la sussistenza della legittimità alla sepoltura, riceve le istanze, sorveglia le operazioni di cui all'art. 27, comma 4, e qualsiasi lavoro da svolgersi da parte dei privati nel cimitero.

CAPO II – NORME DI SERVIZIO

Art. 84 – Coordinamento uffici comunali per il Servizio Polizia Mortuaria (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Il servizio di Polizia Mortuaria agisce in collaborazione:
 - a) con l'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda *la redazione del piano cimiteriale*, l'esecuzione e la manutenzione degli edifici in genere nonché dei viali e spazi dei Cimiteri;
 - b) con l'Ufficio dello Stato Civile per le dichiarazioni di morte ed i permessi di seppellimento;
 - c) con l'Ufficio di Polizia *Locale* per il corretto svolgimento delle esequie e per la vigilanza sul rispetto e l'esecuzione del presente regolamento;
2. Il Servizio di Polizia Mortuaria si adopera per il collegamento dei vari uffici e ad esso si rivolgono sia i cittadini richiedenti che le imprese di pompe funebri.

Art. 85 – Compiti dei necrofori

1. Speciale incarico ai necrofori è quello delle tumulazioni, estumulazioni, inumazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di inumazione e di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle disinfezioni e compiere altri simili servizi, nonché la vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
3. I necrofori sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno.

Art. 86 – Divieti agli incaricati del Servizio

1. Gli incaricati del servizio di polizia mortuaria, nell'esercizio delle loro funzioni, indossano la divisa e portano i distintivi che a loro sono forniti dal Comune.
2. Ad essi è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro ai al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
 - d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Art. 87 – Imprese di pompe funebri (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che inducano al sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni ;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine di corrispettivo o per altro motivo privato.
3. *Le ditte che intendono esercitare attività di agenzia di pompe funebri devono essere in regola ai sensi della normativa vigente, così come per l'attività commerciale di vendita cofani e accessori funebri. L'ufficio di Polizia Mortuaria può riservarsi di richiedere all'agenzia la documentazione attestante detti requisiti o relativa dichiarazione sostitutiva.*

TITOLO V – POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 88 – Orari di apertura dei cimiteri (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal **Responsabile**, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura.

Art. 89 – Divieti

- 1) Le vetture, le biciclette, ed in genere qualsiasi veicolo potrà entrare nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietato l'ingresso ai cani o ad altri animali anche se tenuti a catena o a guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

Art. 90 – Comportamento da osservare (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;

- b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi e contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - j) qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o, comunque, offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse frasi o discorsi offensivi del culto professato dai presenti, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente, salve restando le eventuali conseguenze contravvenzionali e penali.

Art. 91 – Pulizia dei cimiteri

1. I viali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura dell'incaricato del servizio, raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 92 - Cura delle tombe

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, a causa delle intemperie, venissero a rovinare, nell'impossibilità di ripristinarli, sarà cura dell'incaricato del servizio ritirarli e distruggerli qualora le famiglie interessate non vi provvedano entro un mese.

Art. 93 - Rimozione di ornamenti indecorosi

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 94 - Divieto di presenziare alle esumazioni (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. E' vietato al pubblico presenziare alle esumazioni *o estumulazioni* straordinarie, eccetto che ai parenti *espressamente* autorizzati *dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria*, al personale incaricato e all'Autorità Giudiziaria.
2. *Il Responsabile, previa richiesta scritta, può altresì autorizzare la presenza dei familiari alle esumazioni e/o estumulazioni ordinarie. L'ufficio comunica la data e l'ora presumibile dell'operazione, fatta salva ogni variazione per motivi di servizio. L'autorizzazione è rilasciata alla sola persona che ne fa richiesta, la quale è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:*
 - *i richiedenti dovranno appostarsi dinanzi al cancello (principale) del cimitero entro e non oltre le ore 8.00: il custode farà entrare tutti gli autorizzati che attenderanno, a debita distanza, il loro turno all'interno del cimitero. Ogni ritardo rispetto all'orario suindicato comporterà l'esclusione dall'ingresso nel cimitero stesso;*
 - *la presenza in cimitero è consentita agli autorizzati esclusivamente per assistere all'operazione relativa al defunto sopraindicato; al termine della stessa l'interessato dovrà uscire dal cimitero;*
 - *l'autorizzazione relativa alla presente richiesta deve essere esibita al custode prima di entrare in cimitero;*
 - *la presenza in cimitero non deve ostacolare le operazioni in corso;*
 - *gli astanti sono tenuti a stazionare a debita distanza e all'esterno del recinto allestito durante le operazioni cimiteriali;*
 - *il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a cose e/o a persone;*
 - *in caso di malore dei presenti il Comune non garantisce assistenza né soccorso.*

TITOLO VI – TARIFFE PER LE CONCESSIONI E I SERVIZI CIMITERIALI – CRITERI DI DETERMINAZIONE

Art. 95 – Canoni di concessione (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. I canoni di concessione delle aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia, edicole funerarie o cappelle private o tombe monumentali, di loculi e cellette, di cellette ossario, sono omogenee valendo una unica tariffa per i diversi cimiteri siti nel territorio comunale.
2. Le determinazioni dei canoni ad opera della Giunta Comunale ad eccezione della struttura tariffaria e delle modifiche che alterano la struttura della tariffa di competenza del Consiglio Comunale devono tenere conto del costo effettivo dell'opera o dei manufatti. Essi sono soggetti a revisione da effettuarsi *periodicamente* tenuto conto del tasso di inflazione e delle modificazioni dei costi.

3. I diritti per servizi cimiteriali vengono determinati con deliberazione di Giunta Comunale sulla base dei costi sostenuti e vengono adeguati, *periodicamente*, sulla base del tasso di inflazione. La struttura tariffaria e le eventuali modifiche della stessa sono di competenza del Consiglio Comunale.
4. Il regime tariffario è quello in vigore nel giorno di richiesta della concessione di loculi, cellette e cellette ossario o per la prestazione dei servizi cimiteriali. Per la concessione di aree cimiteriali relative alla costruzione di tombe di famiglia o edicole funerarie o cappelle private o tombe monumentali, viene applicato il canone in vigore nel giorno *della richiesta*.

TITOLO VII – CONTRAVVENZIONI

Art. 96 – Violazione delle disposizioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 97 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree , loculi nicchie cinerarie o cellette ossario, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti , ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà , per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudizio.

Art. 98 – Assenza di concessione ante R.D. 1880/1942

1. Per i diritti d'uso sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n. 1880, per le quali non risulti prova del relativo atto di concessione, trova applicazione l'Istituto dell'Immemoriale” , quale presunzione “*juris tantum*” della loro sussistenza.

Art. 99 - Modificazione intestazioni di concessione (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

1. Resta possibile modificare l'intestazione della concessione di tombe di famiglia o sepolcri gentilizi concessi in perpetuità, quando, sulla base di idonea documentazione, venga richiesta da parte degli interessati l'estensione a fratelli o familiari che abbiano partecipato alle spese di manutenzione e di pagamento del canone di concessione e che non compaiano nell'intestazione dell'atto concessorio.

Art. 100 – Norme di rinvio (Modificato con delib. C.C. n.43 del 29.11.07)

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, *nella Legge 30 marzo 2001, n. 130 e in tutta la normativa comunque applicabile.*

Art. 101 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività ai sensi di legge.